

Ordine degli
Psicologi del Lazio

(all 1)

Spett.le

Ministero della salute**Al Direttore Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N.**A mezzo PEC: darups@postacert.sanita.it**Al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità**A mezzo PEC: dapncts@postacert.sanita.it

e p.c.

Spett.le

Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI**Ente Italiano di Normazione**A mezzo email: direzione@uni.com

Oggetto: Commissione Tecnica UNI "Attività professionali non regolamentate", costituendo G.L. "Counselor", scheda pre-normativa 23-5-2018, progetto di norma UNI 1605227. Accordo Stato-Regioni 7-2-2013. Istanza di intervento ministeriale inibitorio della procedura di normazione UNI.

Nella mia qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, mi vedo costretto a chiedere un intervento inibitorio da parte di codesto spett.le Ministero della Salute nei confronti dell'UNI con riferimento al costituendo G.L. "Counselor" in oggetto, la cui scheda pre-normativa, approvata in data 23-5-2018, si pone in palese contrasto con norme imperative poste a tutela della salute pubblica e della categoria professionale che rappresento.

Detta scheda pre-normativa genera un'ipotesi di normazione della figura del "counselor" del tutto simile a quella sul "counseling relazionale" di cui al precedente progetto di norma UNI U08000070, già sospeso dall'UNI in data 9-1-2015 in esito al lodevole intervento inibitorio svolto da codesto spett.le Ministero su segnalazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi prot. n.13000260 del 6-11-2013.

All'epoca intervenne la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N., con nota a mezzo email del 23-12-2014 a firma della Dott.ssa Cristina Rinaldi, indirizzata all'UNI, del seguente tenore letterale: "In relazione a quanto rappresentato dal Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi... si chiede di voler sospendere le operazioni di voto formale sulla bozza di progetto U08000070 relativa alle figure professionali operanti nel campo del counseling relazionale, al fine di consentire alla scrivente direzione i necessari approfondimenti".

L'UNI prese atto in data 9-1-2015 di "...quanto rappresentato dal Ministero della Salute con nota... del 23/12 u.s., non avendo peraltro questo Ente titolo per esprimersi in merito ad aspetti inerenti gli ambiti delle attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate...", disponendo "...la sospensione dell'iter del progetto di norma U08000070 sulle figure professionali operanti nel campo del counseling relazionale, in attesa delle risultanze degli approfondimenti da parte delle Autorità competenti".

Lo schema del progetto di norma UNI U08000070 sul "counseling relazionale" era il seguente:

"Counselor relazionale: professionista che mediante ascolto, sostegno ed orientamento, aiuta a sviluppare le risorse e migliorare le relazioni extrapersonali, interpersonali ed intrapersonali del cliente. **NOTA** le relazioni extra-personali ed interpersonali sono per esempio quelle relazioni che si esplicano nella coppia, nella famiglia, nei gruppi, nelle formazioni sociali e nelle istituzioni, mentre la relazione intrapersonale è la relazione di ogni persona con se stessa.

Counseling relazionale: attività che si fonda sulla relazione d'aiuto, si propone di facilitare l'analisi delle esigenze del cliente al fine di sostenerlo nel costruire una più ampia visione di tali esigenze ed attuare un piano d'azione per realizzare le finalità desiderate, utilizzando le sue risorse attuali e potenziali. Tale attività può trovare declinazioni diverse in relazione all'uso di tecniche, metodologie, strumenti e applicazioni in molteplici ambiti, assumendo in tal caso denominazioni specifiche.

~ pag. 1 di 4 ~



Ordine degli
Psicologi del Lazio

NOTA 1: Tra le finalità desiderate dal cliente si possono annoverare, per esempio: prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti. Tale definizione trae origine da quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (1989): il Counseling è "un processo che, attraverso il dialogo e l'interazione, aiuta le persone a risolvere e gestire problemi e a prendere decisioni; esso coinvolge un "cliente" ed un "counselor". Il primo è un soggetto che sente l'esigenza di essere aiutato, il secondo è una persona esperta, imparziale, non legata al cliente, formata all'ascolto, al supporto ed alla guida.

Compito del counselor è contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone, sostenendo i loro punti di forza e le loro capacità di autodeterminazione. Il counselor offre uno spazio di ascolto, di riflessione e di esperienza, per rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. Utilizza varie metodologie mutate da diversi orientamenti teorici.

4.2 Compiti fondamentali comuni (o generali)

L'intervento del counselor si configura come relazione all'interno della quale il cliente è agevolato dal counselor a esplorare, comprendere, consapevolizzare, esperire ed integrare nuove acquisizioni, generando nella persona un migliore contatto con se stessa, facilitando una maggiore comprensione dei vissuti, delle sensazioni, delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri e delle aspettative, riferibili a precisi contesti e situazioni di vita.

Il counselor esplica la sua attività: - accogliendo il cliente attraverso la creazione di un contesto ambientale e relazionale adeguato alla persona, consono alla privacy e che favorisca la comprensione della richiesta; - stipulando un contratto verbale e/o scritto, attraverso il quale condividere gli obiettivi da raggiungere; - progettando ed eseguendo il suo intervento attraverso la costruzione di una relazione efficace; - verificando il raggiungimento degli obiettivi e separandosi dal cliente.

Il counselor opera sul presente come tempo dell'auto-trasformazione e del cambiamento per la progettazione del futuro".

Nel tentativo di eludere la sospensione di questo progetto come imposta da codesto spett.le Ministero, l'UNI ha predisposto la seguente scheda pre-normativa alla base del progetto di norma 1605227 sul "counselor":

"Definizione/descrizione dell'attività professionale

Il counselor è il professionista che svolge un'attività professionale intellettuale ai sensi della L. 4/2013 e che opera accompagnando il cliente (individui, coppie, famiglie, gruppi e organizzazioni) in momenti che comportano cambiamenti e scelte, verso obiettivi definiti, socializzabili e successivamente verificabili, affrontando i fatti problematici che il cliente intende risolvere.

Il counselor collabora con il cliente nella definizione di situazioni problematiche, non di ambito psicologico, affinché esse risultino chiare e circoscritte, tali da poter essere oggetto di lavoro e di miglioramento.

Collabora con lui per la determinazione di strategie finalizzate ad affrontare tali situazioni, utilizzando le risorse soggettive e materiali, oggettivo-situazionali, di cui il cliente dispone.

Promuove un clima che facilita l'autorealizzazione dell'individuo/gruppo e favorisce nel cliente autonomia per affrontare le difficoltà.

Opera individuando col cliente percorsi che implicano un'evoluzione del problema e che si traducono in un sistema di azioni condivise, dopo aver stipulato con lui un contratto di collaborazione lecito, chiaro, realistico. Utilizza principalmente gli strumenti dell'ascolto e della collaborazione con autenticità e trasparenza. Per tutta la durata dell'intervento propone e sostiene un rapporto paritetico con lui, utilizzando un linguaggio comune e comprensibile al cliente, promuovendo un positivo clima di collaborazione".

Ebbene, appare evidente come questa scheda, al pari di quella sul "counseling relazionale", ponga la figura del "counselor" non Psicologo in palese sovrapposizione a quelle dello Psicologo, dello Psicologo Psicoterapeuta, del Dottore in tecniche psicologiche, del Medico, del Medico Psichiatra e del Medico Psicoterapeuta, determinando un potenziale incentivo all'esercizio abusivo di dette professioni.

~ pag. 2 di 4 ~

via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
T. 06 3600 2758 - F. 06 3600 2770
consiglio@ordinepsicologilazio.it
www.ordinepsicologilazio.it
CF 96251290589



In particolare, la scheda pre-normativa in questione si pone in aperto ed insanabile contrasto:

- con l'art.1, comma 2 della legge 14-1-2013, n.4, ai sensi del quale *"Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative"*;
- con l'art.01 della legge 18-2-1989, n.56 intitolato *"Categoria professionale degli psicologi"*, introdotto dall'art.9, comma 4 della legge Lorenzin 11-1-2018, n.3, che ha confermato la natura sanitaria della professione di Psicologo: *"La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.561"*;
- con l'art.1 della stessa legge n.56/1989, intitolato *"Definizione della professione di psicologo"*, che così delinea la cornice delle attività riservate: *"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito"*;
- con l'art.1, comma 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n.233/1946 ratificato dalla legge n.561/1956, come modificato dall'art.4, comma 1 della legge Lorenzin n.3/2018, intitolato *"Ordini delle professioni sanitarie"*, ai sensi del quale *"Gli Ordini... a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale... c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale"*;
- con l'Accordo Stato-Regioni del 7-2-2013 nella parte in cui, con espresso riferimento alla citata legge 14-1-2013, n.4, *"Le parti convengono, fin d'ora, che le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione sono riservate alle professioni sanitarie"* e *"...di demandare al Consiglio Superiore di Sanità la ricognizione delle attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate alle professioni sanitarie, regolate ai sensi della normativa vigente, anche al fine di garantire la corretta informazione dell'utenza a tutela della salute; di demandare a un successivo accordo da sancire in questa Conferenza la declinazione delle singole attività riservate alle professioni sanitarie, ascrivibili, rispettivamente, alla diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione"*;
- con l'art.348 del Codice Penale intitolato *"Esercizio abusivo di una professione"*, come riformulato dall'art.12 della legge Lorenzin n.3/2018 con inasprimento delle pene comminabili: *"Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. art.2229] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo"*.


Poiché ad oggi il Consiglio Superiore di Sanità non si è ancora pronunciato ai sensi del citato Accordo Stato-Regioni del 7-2-2013, appare evidente che anche l'iter del progetto di norma UNI 1605227 sulla figura del *"counselor"* dovrebbe essere sospeso, stante la sua palese analogia col progetto normativo UNI U08000070 sul *"counseling relazionale"*.



All'uopo, questo Ordine ha già sollecitato l'UNI con istanza-diffida prot. n.5200 del. 5-7-2018 volta all'annullamento della sopra riportata scheda pre-normativa, rimasta sinora inevasa. Tanto premesso, si invita codesto spett.le Ministero della Salute a voler intervenire ai fini della sospensione dell'iter di normazione UNI sulla figura del "counselor", in attesa dell'attuazione da parte del Consiglio Superiore di Sanità dell'Accordo Stato-Regioni del 7-2-2013.
Roma, li 18 ottobre 2018

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Il Presidente Dott. Nicola Piccinini

Nicola Piccinini



*Ministero della Salute*DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DGPROF Ufficio V ex DGRUPSN.°
Risposta al Foglio del
N.°

OGGETTO:

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - MISE -DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA
TECNICADivisione VII - Qualità dei prodotti e dei servizi e
professioni non organizzate in ordini e collegiPEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.itemilio.rossillo@mise.gov.it

e p.c.

AL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Piazzale di Porta Pia, 121

00198 ROMA

E- mail: info@psy.itPEC: segreteria@pec.psypec.it

Dichiarazione presentata dalla Associazione ASSO - ISUE, ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comma 7, di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

In esito alla nota n. 58441 dell'8 dicembre 2016 di codesto Ministero, relativa alla dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate di cui all'art. 2, comma 7, della legge 4/2013, presentata dalla associazione denominata ASSO ISUE svolgente attività di counseling esistenziale, con sede legale in Napoli, Via E. A. Mario 41, per quanto di competenza questa Amministrazione, si espone quanto segue.

Dalla documentazione inviata da codesto Ministero, sulla quale si è provveduto anche ad acquisire le valutazioni tecniche del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, non si rilevano attività che, almeno formalmente, possano sovrapporsi o interferire con gli ambiti di competenza riservati alle professioni sanitarie.



230613296


(24.2)

Pertanto, questo Ministero esprime il proprio nulla osta all'inserimento della Associazione ASSO - ISUE nell'elenco previsto dall'art. 2 comma 7 della legge 14 gennaio 2013.

Tuttavia, si segnala che il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, nel rilevare che l'attività del "counseling" non è mai sufficientemente circoscrivibile, al fine di escludere a priori una eventuale sovrapposizione con quella di altre figure professionali riconosciute e in particolare con quella dello psicologo, ha osservato che l'attività del "counseling", è una funzione propria di una specifica professione e non può essere considerata una professione autonoma e ciò emergerebbe anche dalla documentazione, prodotta per l'iscrizione in questione, dalla associazione Asso - Isue.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:
dott.ssa Silvana Ceccamea
tel. 06/59943309



(M.3)

Ministero della Salute
DGPROF
0024485-A-02/05/2017



Gentilissima
Dottoressa Cristina Rinaldi
Ufficio V
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
e delle Risorse Umane del Sistema Sanitario Nazionale
Ministero della Salute

Oggetto: riscontro nota Vs. prot. 17639 del 27 marzo 2017.

Spettabile Ministero,

si chiede a questo Ordine di esprimere un parere circa la domanda di inserimento nell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate di cui all'art. 2 comma 7 della L. 4/2013 dell'associazione ASSO-ISUE, che svolge attività di counseling esistenziale.

Occorre premettere che l'attività del counseling non è mai sufficientemente circoscrivibile al fine di escludere a priori una eventuale sovrapposizione con quella di altre figure professionali riconosciute e, soprattutto, con quello dello psicologo e l'Ordine vigilerà affinché ciò non avvenga non solo per la tutela dei propri iscritti, ma soprattutto dell'utenza, segnalando ogni singolo episodio di esercizio abusivo.

Per quanto riguarda la specifica domanda dell'Asso-Isue, sia dalle dichiarazioni fatte al Ministero dello sviluppo Economico in sede di istruttoria, sia dalla lettura dello stesso statuto, non si rilevano attività che, almeno formalmente, possano sovrapporsi con quelle dello psicologo.

Tuttavia è doveroso rilevare che, come da noi più volte sostenuto, anche nella documentazione portata a sostegno per l'iscrizione nell'elenco di cui sopra, emerge chiaramente che l'attività di counseling sia una funzione propria di una specifica professione, e che non possa essere considerata una professione autonoma.

Gli iscritti all'associazione, infatti, sono soggetti che svolgono mestieri o professioni ("insegnante, filosofo, giurista, medico, etc.") e che vogliano acquisire ulteriore competenza nella funzione di ascolto, come quella del counseling.

Una valutazione a parte meriterebbe, poi, la definizione di "counseling esistenziale" o "antropologico"; la totale carenza di modelli scientifici di riferimento non milita di certo verso una certificazione della qualità delle qualifiche professionali cui tende sia la ratio della legge 4/2013, sia la stessa normativa europea.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Fulvio Giardina
Fulvio Giardina